

ISTITUTO COMPrensIVO "GIOVANNI XXIII"-MARTINA FRANCA

IPOTESI
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
AREA DEL PERSONALE DOCENTE
INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PER L'ARTICOLAZIONE
DELL'ORARIO DI SERVIZIO

In data 17 novembre 2022, presso l'ufficio di dirigenza dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca, in sede di contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica ai sensi di quanto previsto dall'art.22 –Titolo I – Relazioni sindacali – commi 2-4-8-9 del CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19/04/2018, in seguito chiamato CCNL;

Alla presenza della delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, in seguito chiamato D.S., e dei Rappresentanti della delegazione sindacale prevista dall'art. 22, comma 2 lett.c), del citato CCNL, in seguito chiamati R.D.S., quali risultano in calce, è sottoscritto il contratto integrativo d'istituto per l'organizzazione del lavoro del personale docente per l'a.s.202/2022.

La presente intesa viene sottoscritta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali attualmente in vigore.

Art.1Piano delle attività

Il Piano annuale delle attività, di cui agli artt. sopra descritti del CCNL, viene predisposto dal D.S. entro l'inizio delle lezioni previa delibera di approvazione da parte del collegio dei docenti e successiva informazione preventiva ai R.D.S.; il collegio dei docenti può altresì, con apposito atto deliberativo, apportarvi delle modifiche anche in corso d'anno sulla base di sopravvenute esigenze e, in questo caso, il D.S. provvede a informare i R.D.S. entro 5 giorni dalla data di approvazione della delibera.

Art.2Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi-sezioni-classi


Nell'assegnazione della sede di servizio e della/e classe/i ai docenti di scuola primaria/secondaria di 1°gr o della sezione ai docenti della scuola dell'infanzia da parte del D.S., ferme restando le competenze del collegio dei docenti in merito alla formulazione di eventuali proposte, il D.S. terrà conto della necessità di garantire la continuità didattica; nei casi controversi potrà verificare l'anzianità di servizio dei docenti nella sede di titolarità o eventuali richieste ai sensi della Legge n.104/92; richieste di mobilità interna possono essere prese in considerazione qualora non determinino disfunzioni nell'erogazione del servizio e/o aggravii per il restante personale.

Art.3Orario di lavoro

L'orario di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari si articola in 24 ore settimanali, di cui 2 dedicate alla programmazione per i docenti di scuola primaria, in 25 per i docenti della scuola dell'infanzia, in 18 per i docenti S.S.1°gr; l'orario di servizio dei singoli docenti di scuola primaria e infanzia può essere antimeridiano e pomeridiano per 5 giorni settimanali secondo le seguenti modalità:

docenti in classi a 27 o 30 ore in orario antimeridiano per 5 giorni settimanali;

docenti in classi a tempo pieno in orario antimeridiano e pomeridiano (per totali 22 ore di docenza) per 5 giorni settimanali. Avrà diritto al pasto l'insegnante in turno pomeridiano. Relativamente alla scuola dell'infanzia, l'orario di servizio per le sezioni funzionanti a tempo ridotto deve essere necessariamente di 5 ore antimeridiane per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Le docenti impegnate nella sezione a tempo normale (40 ore con servizio mensa) osserveranno, a turni di 2 gg. alternando orario antimeridiano o pomeridiano per totali 25 ore (5 ore per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì con la seguente scansione oraria dalle 8,00 alle 13,00 per il turno antimeridiano e dalle 11,00 alle 16,00 per il turno pomeridiano. Avrà diritto al pasto l'insegnante in turno pomeridiano.





*Di norma dovrà essere osservato un numero massimo di 8 ore di servizio giornaliera.
Gli impegni istituzionali non potranno impegnare il corpo docente più di 3 gg. a settimana.*

Art.4

Orario di servizio-Scuola primaria e Secondaria di 1°gr

- A. L'orario di servizio nella scuola primaria non può comunque essere inferiore a 2 ore giornaliera, nella secondaria di 1°gr. secondo la eventuale posizione su più scuole dei docenti.*
- B. L'orario di servizio dei docenti che prestano servizio anche presso altre istituzioni scolastiche deve essere concordato con il D.S. caso per caso. La partecipazione a incontri collegiali è comunque ridotta proporzionalmente all'orario di servizio prestato.*
- C. Eventuali richieste di modifica parziale o totale dell'orario di servizio deliberato in sede di approvazione del P.O.F., motivate da esigenze personali o familiari, possono essere accolte dal D.S. anche in corso d'anno scolastico, previo consenso dei colleghi interessati e a condizione che non determinino disfunzioni nell'erogazione del servizio.*
- D. L'orario di servizio deve essere compatto e senza pause; qualora, per oggettive difficoltà, sia impossibile strutturarne diversamente, le pause non devono essere superiori a 1 ora.*
- E. L'orario delle attività didattiche DDI/DAD è deliberato in sede collegiale secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida per la didattica digitale integrata Decreto M.I. n. 089 del 7/8/2020 e l'Ipotesi di contratto sulla didattica digitale integrata del M.I. prot.2002 del 9/11/2020*
- F. Il diritto alla disconnessione è stabilito alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; alle ore 13.00 per la giornata del sabato.*

Art.5

Flessibilità oraria

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere attuate forme di flessibilità dell'orario di servizio individuale motivate da esigenze di natura didattica (es. riduzione delle ore di servizio settimanali d'insegnamento per un determinato periodo dell'anno scolastico e recupero in un successivo periodo o utilizzazione delle stesse per l'attuazione di progetti /servizi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa) e/o organizzativa.

Art.6

Attività aggiuntive non di insegnamento

Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive di non insegnamento con diritto a compenso :

- le attività dei presidenti di interclasse/intersezione, dalla quale sono esclusi i collaboratori, i fiduciari e le funzioni strumentali;*
- lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione dell'Istituto (collaboratori -funzioni strumentali- fiduciari- figure sensibili- commissioni);*
- i responsabili/referenti di area nell'ambito delle attività del POF.*

Art.7

Durata delle riunioni

La durata delle riunioni degli organi collegiali, degli incontri con i genitori e, comunque, di ogni attività funzionale all'insegnamento non deve in ogni caso essere superiore a 3 ore se avvengono in orario pomeridiano durante il periodo delle lezioni e a 4 ore qualora si svolgano dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle stesse al 30 giugno. Le riunioni e gli incontri di cui al presente articolo, qualora si svolgano in orario pomeridiano e durante il periodo delle lezioni, devono avere inizio non prima di 2 ore dal termine delle attività didattiche antimeridiane. Ogni convocazione, oltre alla data e all'orario di svolgimento dell'incontro o della riunione, deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno e deve essere notificata agli interessati con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data di svolgimento. In casi di particolare necessità e urgenza le riunioni e gli incontri di cui al presente articolo possono essere disposti con un preavviso comunque non inferiore a 2 giorni. Nei casi in cui si preveda che gli stessi possano svolgersi in tempi ragionevolmente contenuti, possono essere tenuti in coda o prima di altri incontri programmati in precedenza.



Art.8

Attività collegiali

Le attività collegiali previste dall'art. 29 comma 3, del CCNL comprendono:

- a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi comprese quelle effettuate dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle stesse al 30 giugno, nonché gli incontri con i genitori degli alunni per un totale di 40 ore annue;
- b) partecipazione alle riunioni dei consigli di classe/interclasse e intersezione fino ad un massimo di 40 ore annue comprese le attività legate alla continuità educativa e didattica verticale e gli incontri del GLH d'Istituto;
- c) svolgimento degli scrutini e degli esami (per i soli docenti della primaria e secondaria di I°gr), nonché compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Gli impegni che eccedano i limiti orari di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere retribuiti a carico del fondo dell'Istituzione Scolastica quali attività funzionali all'insegnamento. La partecipazione a commissioni e/o incarichi nell'ambito del collegio dei docenti non può essere imposta. Ulteriori attività funzionali all'insegnamento non espressamente quantificate dalla legislazione vigente o dal CCNL devono essere deliberate dal collegio dei docenti. Le attività collegiali potranno essere svolte anche on line.

Art.9

Permessi brevi e assenze

I permessi brevi di cui all'art.16 del CCNL, entro il limite di 24 ore annue pro-capite per i docenti della scuola primaria, 18 per la secondaria di I°gr. e 25 per i docenti della scuola dell'infanzia, sono autorizzati dal D.S. e non necessitano di alcuna documentazione giustificativa ma solo di una dichiarazione personale (es.motivi di salute, motivi strettamente personali, motivi di famiglia, ecc.); l'eventuale mancata concessione deve essere notificata per iscritto e può avvenire solo per motivate esigenze di servizio; le durate orarie e gli eventuali, imprevisi prolungamenti devono essere comunque calcolati nel monte ore complessivo di cui all'art. 13 del presente Contratto integrativo. I permessi orari, fino ad un massimo di due ore (quota 50% da usufruire successivamente alla 1^ ora di servizio effettivamente prestato) di cui al presente articolo devono essere recuperati preferibilmente entro due mesi dalla loro fruizione e, comunque, non oltre il termine delle attività.

Per quanto concerne le assenze si rimanda agli articoli del vigente CCNL.

Art.10

Ferie

Le ferie saranno concesse su richiesta del personale docente verranno concesse nelle modalità indicate dall'art. 13 del vigente contratto.

Resta la possibilità di fruire, del tutto o in parte, da parte del personale docente a tempo indeterminato, una volta terminati i 3 gg. di permesso retribuito, di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all'art. 15/2 del CCNL..

Art.11

Riepilogo dei crediti/debiti

Il riepilogo dei crediti e/o dei debiti orari risultanti dai permessi e relativi recuperi, nonché dalle ore eccedenti i normali obblighi di servizio, deve essere notificato al personale interessato entro le seguenti date: 10 dicembre, 10 marzo, 31 maggio; le ore di servizio non prestate per fruizione di permessi brevi devono essere recuperate nella sostituzione del personale, anche di altre classi e/o sezioni, assente dal servizio per ferie, permessi brevi e, relativamente alla scuola primaria, per periodi non superiori a 5 giorni.

Art.12

Posti vacanti e supplenze superiori a gg. 5

Per la copertura dei posti vacanti si provvede mediante la stipula di contratti a tempo determinato applicando le disposizioni in vigore al verificarsi delle condizioni previste; analogamente si provvede per la sostituzione del personale assente dal servizio, con esclusione, per la scuola primaria, dei casi previsti nel successivo art.13.

Art.13

Supplenze brevi

Per la copertura di supplenze brevi si osserveranno in linea di massima le seguenti risorse nella scuola dell'Infanzia-primaria-scuola secondaria di I°gr.

Docenti di potenziamento

Docenti di sostegno in assenza dell'alunno diversabile

Docenti in compresenza (con RC o altro)



Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1°

Docente di classe/sezione in assenza di alunno diversabile

In particolare:

Relativamente alla scuola primaria, per le sostituzioni causate da assenze di durata non superiore a 10 giorni si provvede seguendo i seguenti criteri:

- ❖ *Docenti della stessa classe in cui si è verificata l'assenza;*
- ❖ *Docenti delle classi parallele*
- ❖ *Docenti dello stesso plesso*
- ❖ *Docenti a disposizione nell'I.C. (potenziamento)*

A partire da:

- *docenti a disposizione per completamento di servizio o completamente a disposizione;*
- *docenti che devono recuperare un permesso orario o un ritardo;*
- *docenti di sostegno in assenza degli alunni assegnati;*

e, laddove risulti possibile, mediante il ricorso alla flessibilità dell'orario di servizio sulla base delle proposte in tal senso formulate dal collegio dei docenti in sede di definizione del P.O.F.; in nessun caso, comunque, i docenti possono essere incaricati di sostituire colleghi che prestano servizio in altro plesso scolastico.

Le ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di servizio restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti.

Qualora non risulti oggettivamente possibile ricorrere alla flessibilità dell'orario di servizio per garantire le necessarie sostituzioni del personale assente, si provvede alla stipula di contratti a tempo determinato per l'intera durata dell'assenza, anche nel caso in cui la stessa sia pari o inferiore a 5 giorni.

- ❖ *Le docenti della scuola dell'infanzia saranno sostituite*

- *dalla docente in contemporaneità:*

nella sezione a tempo normale nei periodi in cui non sarà attivo il servizio mensa e dalla docente in contemporanea presenza con RC

- *dalle docenti di sostegno e dalla docente di classe in situazione di assenza degli alunni assegnati;*
- *con nomina a partire dal primo giorno di assenza quando non vi siano le condizioni evidenziate innanzi; il responsabile di plesso organizzerà e garantirà la vigilanza in sezione in attesa del personale supplente attingendo dal personale docente in servizio.*
- *esclusivamente in caso di EMERGENZA COMPROVATA gli alunni saranno distribuiti nelle sezioni (solo nel plesso Marinosci)*

Al fine di poter accelerare le procedure di convocazione per le supplenze si farà riferimento a quanto disciplinato dal D.M. 131/2007 art.8 co.1 l.b.-art.11 c.1 -dal D.M.347/2017-dal D.M.n.56 del 28/5/2009

Art.14

Riepilogo delle assenze/supplenze

Entro il 10 dicembre, il 10 marzo e il 10 giugno il D.S fornisce ai R.D.S. i dati relativi alle assenze dei docenti e alle supplenze conferite fino alle predette date.

Art.15

Formazione e aggiornamento

La partecipazione alle attività di formazione, secondo la normativa vigente, in servizio deliberate dal Collegio dei docenti non riveste carattere di obbligatorietà se non per quei docenti che, in sede di approvazione del Piano dell'offerta formativa, abbiano dichiarato espressamente di aderirvi.

L'attività di aggiornamento e formazione in servizio sulle tematiche relative alla sicurezza sul posto di lavoro, di cui al Dec.Leg.vo n.81/2008 e D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni, riveste carattere di obbligatorietà e non va conteggiata nel monte ore annuale deliberato dal collegio dei docenti. La partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio deliberate dal Collegio dei docenti e/o organizzate da altri Enti, Agenzie di formazione e/o Istituzioni Scolastiche non comporta la corresponsione di alcun compenso a carico del fondo dell'Istituzione Scolastica.



La possibilità di partecipazione agli stessi, se riconosciuti con l'esonero, durante le ore di servizio antimeridiano, sarà consentita senza aggravio per l'amministrazione per le sostituzioni, e per max. 2 unità e in caso di esubero di domande secondo i seguenti criteri:

- competenze specifiche per l'area disciplinare assegnata;
- competenze relative alla specificità dell'ambito progettuale assegnato nel POF;
- titoli e professionalità pregresse;
- la rotazione.

Art.16

Visite guidate e viaggi di istruzione

Le visite guidate e i viaggi di istruzione inseriti nel Piano dell'offerta formativa vanno programmate preferibilmente nei giorni di contemporanea presenza e in assoluta garanzia delle condizioni di sicurezza necessarie.

Le eventuali ore eccedenti prestate verranno recuperate:

- nei giorni di sospensione delle attività didattiche, anche a giugno, nei giorni in cui non sono previsti impegni istituzionali e per le ore di effettivo servizio.

Art.17

Modalità di utilizzazione del personale nei progetti specifici

I criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale docente -comma 2 lettera f) dell'art.6 del vigente contratto- nei progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni sono i seguenti:

- ✓ Disponibilità del docente
- ✓ Possesso di titoli di studio specifico e professionalità documentabili relative alla specificità dell'ambito progettuale
- ✓ Partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione presso Università o enti di formazione riconosciuti
- ✓ Esperienze lavorative documentate nel settore di pertinenza (insegnamento, collaborazione con gruppi di studio/ricerca, altro...)
- ✓ Attività di formazione, ricerca e sperimentazione documentata
- ✓ Pubblicazioni nel settore di pertinenza

In caso di esubero di domande e a parità di punteggio costituirà precedenza l'appartenenza alla interclasse/classe interessata.

Art.18

Validità

Il presente Contratto integrativo conserva la sua validità fino al 31/8/2022, a far tempo dalla data della sottoscrizione, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che possano essere apportate allo stesso d'intesa tra l'amministrazione scolastica e i R.D.S.

Martina Franca, 14.11.2022

Per la parte pubblica

Per la R.S.U.

Scuola Scuola UIL Scuola

Mauro Ciuffe

Per le OO.SS.

Buttericciuffo SNAIS

Mauro Grassi UIL SCUOLA RUA



Mauro Grassi

Mauro Grassi

